

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/96 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1996

che stabilisce, per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario delle pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione della Nazione Unite sul diritto del mare, che reca principi e norme per la conservazione e la gestione delle risorse vive, all'interno delle zone economiche esclusive degli Stati costieri come pure in alto mare;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, di seguito denominata «convenzione NEAFC», è stata approvata dal Consiglio con la decisione 81/608/CEE del 13 luglio 1981⁽²⁾ ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982;

considerando che la convenzione NEAFC definisce il quadro idoneo per la cooperazione multilaterale ai fini della conservazione razionale e della gestione ottimale delle risorse alieutiche della zona ivi definita;

considerando che in data 21 marzo 1996 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale ha adottato una raccomandazione che limita le catture di scorfano nella zona della convenzione per il 1996; considerando che tale raccomandazione deve essere attuata a livello comunitario;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per stock o gruppo di stock e la parte disponibile per la Comunità, nonché ripartire quest'ultima tra gli Stati membri;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 1996, le catture di scorfano effettuate da pescherecci comunitari sono limitate ai contingenti fissati in allegato.

Tutte le catture di scorfano effettuate dai pescherecci comunitari prima dell'adozione del presente regolamento sono imputate ai contingenti di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU n. L 227 del 12. 8. 1981, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1).